



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Direzione per lo Sport Automobilistico

# **ANNUARIO SPORTIVO NAZIONALE 2021 GRUPPO UFFICIALI DI GARA**

STATUTO ASSOCIAZIONI UFFICIALI DI GARA

## **CAP. II**

### **ASSOCIAZIONI UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI.**

In ogni Provincia gli Ufficiali di Gara Provinciali possono riunirsi in una o più Associazioni per conseguire i fini indicati nell'art 2 della Bozza dello Statuto di seguito allegata. Gli Ufficiali di gara che aderiscono all'Associazione, sono obbligati a dichiararlo al momento del rinnovo della licenza sportiva.

Per essere riconosciuta ad ottenere la specifica licenza, le Associazioni devono presentare al GUG la seguente documentazione: atto costitutivo autenticato o in alternativa registrato; statuto conforme alle specifiche norme di legge, facendo riferimento alla bozza dello Statuto di seguito indicata, ai regolamenti degli organi sportivi dell'ACI e del CONI., aggiungendo l'elenco dei 30 Ufficiali provinciali richiesti, che possono essere in numero inferiore previa valutazione preventiva da parte del CD del GUG. In casi eccezionali, anche in questo caso previa valutazione da parte del CD del GUG, si possono realizzare Associazioni a carattere Regionale; darsi una denominazione diversa da quelle delle Associazioni già esistenti e riconosciute. Le Associazioni devono obbligatoriamente avere nella denominazione il termine "Associazione Sportiva Dilettantistica", non possono utilizzare per la loro denominazione il termine "Gruppo" ed inserire il logo del GUG su tutti i loro stampati e loro comunicazioni.

#### **Atto Costitutivo di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

Nell'anno\_\_\_\_\_il giorno\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_in\_\_\_\_\_

---

Si sono costituiti i Sigg.ri

- COGNOME E NOME
- Nato a\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_residente in \_\_\_\_\_
  
- Via/Piazza\_\_\_\_\_nr.\_\_\_\_\_
  
- COGNOME E NOME
- Nato a\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_residente in \_\_\_\_\_

- Via/Piazza\_\_\_\_\_nr.\_\_\_\_\_
- C.F.\_\_\_\_\_

(Almeno 30 Ufficiali di gara iscritti per il riconoscimento o numero inferiore con deroga del GUG)

**Premesso che**

- I sigg.ri come sopra costituiti sono tutti Ufficiali di Gara Provinciali licenziati ACI
- I sigg.ri come sopra costituiti sono tutti soci dell'AC\_\_\_\_\_
- I sigg.ri come sopra costituiti sono intenzionati a redigere un atto costitutivo e statuto di una propria associazione Sportiva Dilettantistica tra Ufficiali di Gara Provinciali così come indicato dalle norme dell'ACI

**Tutto ciò premesso**

- i sigg.ri come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1)** E' costituita tra i comparenti un'Associazione Sportiva Dilettantistica

denominata \_\_\_\_\_

Ufficiali di Gara A.C. \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

Via/Piazza\_\_\_\_\_

**Art.2)** L'Associazione è basata sul principio del mutuo soccorso, è volta in generale verso l'attività sportiva ed è senza fini di lucro, sindacali o di rappresentanza in Organismi, in particolare la sua missione, nell'ambito dello sport automobilistico, è quella di migliorare la preparazione, la reciproca conoscenza e l'organizzazione dei suoi soci ed a migliorarne la reperibilità.

**Art.3)** L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto, nei regolamenti ACI e CONI e dalle norme del Codice civile e relativa normativa speciale se applicabile.

**Art. 4)** I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono specificati nello statuto.

**Art.5)** La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente dell'Associazione.

**Art.6)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre Consiglieri, di cui uno con funzioni di Presidente, altro con funzioni di Vice Presidente ed il terzo con funzioni di Segretario, eletti nell'ambito dei soci iscritti, i quali durano in carica per la durata del quadriennio coincidente con quello degli altri organi sportivi ACI e possono essere rieletti.

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i qui costituiti signori:

\_\_\_\_\_ Presidente

\_\_\_\_\_ **Vicepresidente**

\_\_\_\_\_ Segretario

**BOZZA STATUTO  
DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
TRA UFFICIALI DI GARA**

**Art. 1**

Denominazione, sede e durata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36,37 e 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro Ufficiali di gara licenziati dell'Albo dell'Automobile Club....., denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica....."

L'Associazione \_\_\_\_\_ ha \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ in  
.....Via.....nr.....;

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale nelle gare autorizzate dall'ACI e secondo i criteri di designazione previsti dal Regolamento Ufficiali di Gara.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## **Art. 2.**

### Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro, sindacali o di rappresentanza in altri organismi; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L'associazione si propone quale scopo principale la collaborazione con l'Automobile Club di cui all'art. 1, finalizzata all'aggregazione degli Ufficiali di gara necessari per i servizi richiesti in occasione delle gare, alla formazione ed alla convocazione degli stessi, nonché all'organizzazione delle trasferte. L'associazione si propone anche la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle discipline sportive automobilistiche fornendo il necessario supporto tecnico degli ufficiali di gara in diretta collaborazione con l'ACI.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo dei propri associati, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento all'attività di ufficiale di gara; il tutto nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli organi sportivi dell'ACI.

L'associazione è affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale ACI il cui Statuto, Regolamento Nazionale Sportivo e relative Appendici, si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati e collaboratori. L'associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee all'esercizio della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport automobilistico in genere;

istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, compresi corsi di aggiornamento per i propri associati;

promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, organizzando viaggi di approfondimento e di

conoscenza dell'attività sportiva automobilistica;

pubblicare, previo benestare del GUG, riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;

aprire un sito Internet.

### **Art. 3.**

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

quote associative ordinarie;

quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;

donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive;

entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni aventi come tema lo sport automobilistico;

rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;

locazione o affitto di beni mobili e immobili;

ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto

dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4.**

Soci e Domanda di ammissione

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli Ufficiali di Gara provinciali dell'albo dell'Automobile Club di cui all'art. 1, che ne facciano richiesta scritta, titolari di licenza ACI, ed anche Ufficiali di Gara regionali, solo se hanno la residenza nella stessa provincia, previa valutazione del CD del GUG. Le cariche sociali devono, in ogni caso, essere sempre ricoperte da Ufficiali di Gara provinciali. Le associazioni, alla richiesta del rinnovo, devono preventivamente inviare al GUG l'elenco dei propri associati.

I soci devono essere accettati dal Consiglio Direttivo, devono versare la quota di iscrizione e devono dichiarare nella domanda scritta di ammissione:

di voler partecipare alla vita associativa;

di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme interne che ne regolano l'attività; di rispettare lo statuto

e le norme stabilite dall'ACI;

di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

L'appartenenza all'Associazione è condizionata dal rinnovo annuale della licenza ACI di Ufficiale

di gara; la perdita della licenza comporta automaticamente la perdita della qualifica di associato. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio Direttivo.

#### 5) Decadenza dei soci.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata;

per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

inadempienza agli obblighi del presente Statuto;

inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;

inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione sportiva ACI;

inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;

perdita della licenza ACI di Ufficiale di gara;

azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;

condotta contraria alle attività dell'Associazione;

quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

#### **Art. 5.**

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione

e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;  
di frequentare i locali dell'Associazione e usare le relative strutture, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;  
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati a:

osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

osservare le norme stabilite dalla Federazione sportiva ACI;

osservare le norme e le direttive del CONI;

pagare la quota associativa;

svolgere le attività preventivamente concordate;

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

utilizzare correttamente le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni associato ha un voto.

#### **Art. 6.**

Emblema

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione.

#### **Art. 7.**

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

#### **Art. 8.**

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Segretario;

l'Organo di controllo, qualora istituito.

#### **Art. 9.**

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il rinnovo della licenza di Ufficiale di gara e con il pagamento della quota



associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. L'assemblea nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria annuale potranno essere invitati, come uditori, il Delegato/Fiduciario regionale e il Delegato/Fiduciario provinciale dell'AC di cui all'art.1.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato oppure è reso pubblico con forme idonee a garantire un'adeguata informazione ai soggetti interessati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci; in entrambi i casi, la convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea, per comprovate ragioni, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

## **Art. 10.**

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre consiglieri, eletti dall'Assemblea. In caso di parità di voto prevale il Socio avente maggior anzianità

nell'Associazione. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio coincidente con quello degli altri organi sportivi ACI ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione Sportiva ACI.

La decadenza dalla qualifica di Socio comporta automaticamente anche quella di Componente del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o di dimissioni dei singoli Consiglieri si procede a nuove elezioni per la loro sostituzione secondo quanto previsto nel presente articolo ed il Consigliere neoeletto resterà in carica fino al termine naturale del mandato dell'intero Consiglio. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

## **Art. 11.**

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico. Il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

## **Art. 12.**

Segretario

Il Segretario, è nominato dal Presidente e cura il disbrigo della corrispondenza ed degli atti di funzionamento dell'Associazione; mantiene aggiornato l'elenco dei Soci; provvede alla tenuta dei libri contabili; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest'ultimo e con il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti.

## **Art. 13.**

Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, ovvero qualora lo richiedano specifiche norme, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a secondo delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente del collegio. Il Revisore Contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore contabile, deve essere nominato tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative,

nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

#### **Art. 14.**

Rendiconto economico-finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 15.**

Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 16.**

In trasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

#### **Art. 17.**

Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

#### **Art. 18.**

Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

L'assemblea straordinaria delibera

sullo scioglimento dell'Associazione;

sulla nomina del liquidatore;

sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. Analogamente la richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione Sportiva Nazionale ACI o dal CONI.

**Art. 19.**

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile, alle disposizioni vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed a quelle previsti dal CONI e dal Regolamento della Federazione Italiana Automobilistica (RSN) e relative Appendici.

Art.20

Clausola Arbitrale

Per la risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili tra gli associati e per quelle tra gli associati e l'associazione, si applica, in quanto titolari di licenza sportiva, il procedimento di arbitrato sportivo previsto dall'art.236 e seguenti del RSN .